

Gazzetta ufficiale

C 146

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

26 aprile 2019

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 146/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9308 — Ansaldo/REPH/JV) ⁽¹⁾	1
2019/C 146/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9306 — ENGIE/CDPQ/TAG) ⁽¹⁾	1
2019/C 146/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9322 — Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 146/04	Avviso all'attenzione di talune persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran	3
---------------	---	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione europea

2019/C 146/05	Tassi di cambio dell'euro	4
---------------	---------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2019/C 146/06	Avviso concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping o anti-sovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite su determinati prodotti di acciaio	5
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 146/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2019/C 146/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9341 — First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2019/C 146/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9321 — MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9308 — Ansaldo/REPH/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 146/01)

Il 15 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9308. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9306 — ENGIE/CDPQ/TAG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 146/02)

Il 15 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9306. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9322 — Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 146/03)

Il 16 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9322. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione di talune persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran

(2019/C 146/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del Brigadier generale Mohammad NADERI (n. 14), del sig. Davoud BABAEI (n. 23), del sig. Kamran DANESHJOO (n. 27), di Etemad Amin Invest Co Mobin (n. 10), di Fajr Aviation Composite Industries (n. 12), di Iran Communications Industries (ICI) (n. 19), di Samen Industries (n. 95) e di Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND) (n. 153), persone ed entità che figurano nell'allegato II, parte I, della decisione 2010/413/PESC ⁽¹⁾ e nell'allegato IX, parte I, del regolamento (UE) n. 267/2012 ⁽²⁾, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Le seguenti informazioni sono inoltre portate all'attenzione del Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND (n. 1), del sig. Parviz FATAH (n. 3), del Brigadier Generale dell'IRGC Seyyed Mahdi FARAHI (n. 4), del Brigadier Generale dell'IRGC Ali HOSEYNITASH (n. 5), del Brigadier Generale dell'IRGC Ali SHAMSHIRI (n. 12), del Brigadier Generale dell'IRGC Ahmad VAHIDI (n. 13), del sig. Abolghassem Mozaffari SHAMS (n. 15) e di Behnam Sahriyari Trading Company (n. 11), persone ed entità che figurano nell'allegato II, parte II, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e nell'allegato IX, parte II, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone ed entità summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano le persone ed entità interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione, entro il 3 maggio 2019, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute entro il 17 maggio 2019 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico da parte del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 aprile 2019

(2019/C 146/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1123	CAD	dollari canadesi	1,5023
JPY	yen giapponesi	124,45	HKD	dollari di Hong Kong	8,7243
DKK	corone danesi	7,4663	NZD	dollari neozelandesi	1,6884
GBP	sterline inglesi	0,86435	SGD	dollari di Singapore	1,5189
SEK	corone svedesi	10,6295	KRW	won sudcoreani	1 293,77
CHF	franchi svizzeri	1,1368	ZAR	rand sudafricani	16,1628
ISK	corone islandesi	136,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5047
NOK	corone norvegesi	9,6638	HRK	kuna croata	7,4185
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 831,37
CZK	corone ceche	25,737	MYR	ringgit malese	4,6049
HUF	fiorini ungheresi	322,41	PHP	peso filippino	58,156
PLN	zloty polacchi	4,2950	RUB	rublo russo	72,2100
RON	leu rumeni	4,7586	THB	baht thailandese	35,749
TRY	lire turche	6,6255	BRL	real brasiliano	4,4443
AUD	dollari australiani	1,5906	MXN	peso messicano	21,2997
			INR	rupia indiana	78,1790

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping o anti-sovvenzioni
e delle misure di salvaguardia istituite su determinati prodotti di acciaio**

(2019/C 146/06)

Con il regolamento (UE) 2019/159 ⁽¹⁾ la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Le misure di salvaguardia sono costituite da contingenti tariffari applicabili per un determinato periodo, superati i quali deve essere pagato un dazio di salvaguardia pari al 25 %.

Attualmente sono in vigore anche misure antidumping o anti-sovvenzioni per alcune di queste categorie di prodotti di acciaio. L'elenco di tutti i regolamenti che istituiscono tali misure attualmente in vigore è riportato nell'allegato della presente comunicazione. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, per queste categorie di prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio di salvaguardia sia il dazio antidumping o compensativo sulle stesse importazioni.

La Commissione ha già osservato nel regolamento (UE) 2019/159 (considerando 186) che un cumulo di misure antidumping/anti-sovvenzioni e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore rispetto a quanto sarebbe auspicabile e che la questione sarà esaminata a tempo debito. La Commissione ha affermato in particolare che, allo scopo di evitare l'istituzione di «doppie misure correttive» al superamento del contingente tariffario, essa può ritenere necessario sospendere o ridurre il livello degli attuali dazi antidumping e compensativi per assicurare che l'effetto combinato di tali misure non sia superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia o i dazi antidumping/compensativi in vigore.

1. Effetto combinato dei dazi antidumping o compensativi e dei dazi di salvaguardia

Il regolamento (UE) 2015/477 ⁽²⁾ riconosce che la combinazione delle misure antidumping o anti-sovvenzione con misure di salvaguardia istituite sullo stesso prodotto potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione e potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione. Di conseguenza sono state introdotte disposizioni specifiche per consentire alla Commissione di adottare, ove opportuno, misure volte a garantire che una combinazione delle misure antidumping o anti-sovvenzioni con misure di salvaguardia sullo stesso prodotto non abbia tale effetto.

Per quanto riguarda le misure istituite dal regolamento (UE) 2019/159, sebbene vi sia qualche incertezza riguardo a se e quando i rispettivi contingenti tariffari saranno esauriti, è possibile che le importazioni delle categorie di prodotti di acciaio soggette a misure antidumping o anti-sovvenzioni siano assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.

La Commissione ritiene che sussistano motivi per concludere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione considera pertanto opportuno modificare le misure antidumping e anti-sovvenzioni in vigore menzionate nell'allegato durante il periodo considerato in cui possono essere applicate misure antidumping/anti-sovvenzioni e dazi di salvaguardia.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11).

Al fine garantire la certezza del diritto per gli operatori economici interessati, la Commissione ritiene necessario, in questi casi, specificare il dazio antidumping o compensativo che si applicherebbe in caso di esaurimento dei contingenti tariffari di salvaguardia.

In particolare, nei casi in cui di norma dovrebbero essere pagati sia un dazio antidumping o compensativo sia un dazio di salvaguardia e se il dazio antidumping o compensativo è inferiore, o pari, all'importo del dazio di salvaguardia, la Commissione ritiene opportuno che non venga riscosso alcun dazio antidumping o compensativo durante il periodo considerato. Se il dazio antidumping o compensativo è superiore all'importo del dazio di salvaguardia, la Commissione ritiene opportuno che solo la parte del dazio antidumping o compensativo che supera l'importo del dazio di salvaguardia debba essere pagata durante il periodo considerato.

2. Procedura

2.1. Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dei prodotti in questione e le loro associazioni sono invitati a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni, in formato libero e per posta elettronica, entro 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H, Unità H5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIO

E-mail: TRADE-SAFE009-DOUBLE-REMEDY@ec.europa.eu.

2.2. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm>.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti a misure di salvaguardia

- 1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24);
- 2) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17);
- 3) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1);
- 4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16);
- 5) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 214/2013 DEL CONSIGLIO, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1);
- 6) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2013 DEL CONSIGLIO, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16);
- 7) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18);
- 8) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10);
- 9) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70);
- 10) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6);
- 11) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2);
- 12) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9);
- 13) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6);

- 14) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15);
 - 15) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20);
 - 16) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3);
 - 17) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25) e
 - 18) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12).
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 146/07)

1. In data 11 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. ⁽¹⁾

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Tyson Foods, Inc. (USA),
- le divisioni europea e thailandese di BRF SA (Brasile).

Tyson Foods, Inc. acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di alcune parti di BRF SA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Tyson Foods: Tyson Foods è un'impresa alimentare multinazionale specializzata nelle proteine che opera principalmente in quattro segmenti: carni bovine, suine e di pollame e alimenti preparati.
- BRF: BRF è una società alimentare brasiliana. Le sue divisioni europee e thailandesi sono attive lungo l'intera catena dell'approvvigionamento del pollame in Thailandia e importano e sottopongono ad ulteriore trattamento nel SEE le carni di pollame..

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9341 — First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 146/08)

1. In data 15 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- First State Investments International Limited («FSI», Regno Unito), controllata dalla Commonwealth Bank of Australia,
- Iren Mercato SpA («Iren Mercato», Italia), appartenente al gruppo Iren,
- OLT Offshore LNG Toscana SpA («OLT», Italia), che attualmente è controllata congiuntamente da Iren Mercato e Uniper Global Commodities SE («Uniper», Germania).

FSI e Iren Mercato acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di OLT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- FSI: gestisce investimenti a lungo termine in imprese infrastrutturali di base in tutta Europa per conto di numerosi clienti;
- Iren Mercato: opera nella fornitura di gas, energia elettrica e calore in Italia;
- OLT: possiede e gestisce il terminale OLT per il GNL al largo delle coste italiane.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9341 — First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax (+32-2) 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9321 — MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 146/09)

1. In data 17 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Monaco Resources Group («MRG», Monaco),
- Participatie Maatschappij Vlaanderen («PMV», Belgio),
- Société fédérale de participations et d'investissement - Federale participatie -en investeringsmaatschappij («SFPI-FPIM», Belgio),
- Euroports Holdings S.à r.l. («Euroports», Lussemburgo).

MRG, PMV e SFPI-FPIM acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Euroports.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MRG: gruppo internazionale diversificato operante nel settore delle risorse naturali la cui attività riguarda: metalli e minerali, settore agroalimentare, energia, logistica, tecnologia, finanza e investimenti;
- PMV: impresa di investimento interamente di proprietà della regione fiamminga che opera principalmente nei finanziamenti per imprenditori, start-up e imprese in crescita e negli investimenti in infrastrutture, beni immobili ed energia;
- SFPI-FPIM: impresa di investimento interamente di proprietà dello Stato belga che investe in imprese pubbliche e private di interesse strategico per lo Stato belga;
- Euroports: presta servizi di terminal, di spedizione e a valore aggiunto quali trattamento, personalizzazione, imballaggio o confezionamento.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9321 — MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT